



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8/2025

promosso da:

Parte_1 (P.I.: *P.IVA_1*), con il Patrocinio dell'Avv. GIOVANELLI
ROBERTO

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2*), con il Patrocinio dell'Avv. DONATI DUCCI
BEATRICE

CONVENUTA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.

Parte_1 a convenuto in giudizio *Controparte_2*

[...] esponendo:

- di avere stipulato in data 23.01.2009 con la *CP_3* convenuta (già *CP_1* Popolare di Verona – Banco San Geminiano e San Prospero) un “*accordo quadro*” per l’operatività in strumenti finanziari derivati;

- di avere sottoscritto in pari data un ordine in strumenti derivati denominato “*Tasso fisso Irs*”, dal 28.01.2009 al 28.01.2014;

- che, nel corso del rapporto, sono emersi svariati profili di nullità dell’investimento;

- di avere formalmente contestato tali invalidità tramite la procedura di reclamo, chiedendo all’Istituto di Credito la restituzione delle somme illegittimamente addebitate e successivamente instaurando il procedimento di mediazione obbligatoria;

- che quest’ultimo non solo ha respinto ogni richiesta, ma, senza addurre alcun giustificato motivo, non ha partecipato alla mediazione;

- di avere quindi, con missiva 5.01.2022, comunicato a [] di volere attivare l’arbitrato previsto dall’art. 21 del contratto quadro, nominando quale proprio arbitro l’Avv. Roberto Giovanelli;

- che [] è rimasto del tutto inerte, poiché non solo non ha nominato il proprio arbitro, ma neppure ha dato riscontro alla comunicazione;

- di essere stata quindi costretta a provvedere ad una segnalazione dell’Istituto alla Banca

d'Italia;

- che in ogni caso la clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 è inefficace ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 179/07, posto che essa è vincolante solamente per l'intermediario e comunque non è stata oggetto di trattativa privata fra le parti in quanto inserita in un modulo prestampato;

- di avere, pertanto, diritto di far valere le proprie ragioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Tanto premesso, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“in via preliminare

- Accertato e dichiarato che la clausola pattizia compromissoria riguardante la necessità di ricorrere al lodo arbitrale in caso di controversie, non essendo stata oggetto di specifica trattativa fra le parti, ha effetto unicamente nei confronti della banca

Pronunciarsi circa la legittimità della presente azione ripetitoria presso il Tribunale ordinario;

in via principale, nel merito

- Accertato e dichiarato che il negozio è nullo per i motivi tutti specificati e motivati in narrativa, o anche e soltanto per uno o più di uno fra i motivi seguenti:

a. non determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto

b. mancato rispetto dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e delibera Consob n. 16190/2007,

c. inosservanza dei presidi di trasparenza previsti dal TUB D. Lgs. 385/93,

d. mancanza di accordo scritto su elementi essenziali individuati/individuabili,

e. mancanza della indicazione del Mark to Market, ovvero del Fair Value,

f. mancata indicazione dell'alea e degli scenari probabilistici,

g. omessa raccolta dei dati e della necessaria documentazione relativa sia ad operatori qualificati che ad operatori non qualificati in violazione della direttiva MIFID;

h. assenza della c.d. “buona fede” e della c.d. “trasparenza” nell'operato della banca;

pronunciarsi circa l'illegittimità degli addebiti operati sul rapporto di conto corrente dell'attrice;

in via subordinata e condizionata al mancato accoglimento della domanda principale di nullità del negozio

- accertate e dichiarate le violazioni di cui alla domanda principale pronunciarsi sul necessario ristoro dei danni, che, per questa prima parte delle conclusioni, si identificano e sono costituiti dagli addebiti operati dalla banca sul rapporto di conto corrente dell'attrice;

in via principale riguardo gli ulteriori danni patrimoniali

- accertato e dichiarato che gli addebiti operati sul conto corrente che versava già in passivo, senza mai andare in attivo, ne aggravavano il saldo a debito e che su tale saldo maggiorato illegittimamente la banca calcolava trimestralmente interessi passivi capitalizzandoli ad ogni trimestre

pronunciarsi circa il necessario ristoro del danno costituito dai maggior interessi incassati dalla banca calcolati sulle somme illegittimamente addebitate;

conseguentemente, con la emananda sentenza, alla luce della espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto Bancario convenuto, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, costituite dagli addebiti effettuati in esecuzione del contratto in strumenti derivati per euro 67.058,64 e dai maggiori interessi che tali addebiti hanno determinato come rappresentati in narrativa per euro 52.104,22, così complessivamente euro 118.977,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del c/c (19/11/2014 in via principale), ovvero, dalla data di messa in mora (19/03/2015 in subordine), sino alla data di notifica della presente citazione e oltre agli interessi legali moratori ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data di notifica della presente citazione al saldo”.

Si è costituito ^{Cont} eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale, in favore del Collegio Arbitrale, in base all'art. 21 del Contratto quadro. Al riguardo ha dedotto:

- di avere riscontrato la missiva 5.01.2022 di ^{Parte_1} segnalando l'irregolarità, ai sensi dell'art. 815 c.p.c. e dell'art. 61 Codice Deontologico Forense, della nomina dell'Avv. Giovanelli quale arbitro, in quanto difensore della società in questa e in altre controversie, preannunciandone la riconsuazione in caso di sua conferma;

- che ^{Parte_1} on ha dato risposta;

- di avere quindi ritenuto di non notificare e depositare la domanda di arbitrato, posto che ciò avrebbe comportato senz'altro l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Legale;

- che l'esposto presentato dalla società alla Banca d'Italia non ha avuto alcun seguito.

Ha poi contestato nel merito le domande attoree e insistito per il loro rigetto.

Esauriti i termini di cui all'art. 171 *ter* c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.12.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale.

2.

L'*exceptio compromissi* sollevata dal convenuto è fondata e va accolta, dovendosi osservare quanto segue:

- l'art. 21 del Contratto quadro del 26.01.2009, rubricato "*Legge regolatrice e clausola compromissoria*", prevede testualmente: "*Qualsiasi controversia concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, la risoluzione o l'interpretazione dell'Accordo sarà decisa da un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle Parti ed il terzo, che sarà il Presidente del collegio arbitrale, dai primi due arbitri, o, nel caso non raggiungano un accordo entro 20 giorni la nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale ove la banca ha sede legale. Gli arbitri decideranno secondo diritto ed applicando le regole procedurali dettate dagli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il collegio Arbitrale avrà la sua sede nel luogo in cui la Banca ha la sua sede legale. La decisione sarà resa entro 180 giorni dalla accettazione della nomina*";

- come anticipato in premessa, ^{Parte_1} sostiene l'inefficacia di tale clausola nei propri confronti ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 179/07, vigente all'epoca della stipulazione del contratto, il quale prevedeva: "*La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta*";

- si tratta di una norma posta a tutela degli investitori non qualificabili come "clienti professionali" a norma dell'art. 1 del medesimo Decreto Legislativo, volta a conservare la facoltà, per questi ultimi, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ordinaria in caso di controversia con la Banca;

- la società attrice, dunque, invocando la disposizione riportata, afferma che il contratto quadro è stato redatto su un modulo prestampato e la pattuizione in questione non è stata oggetto di una negoziazione *inter partes*, sicché essa è vincolante esclusivamente per la Banca, ma non per il cliente;

- deve osservarsi, però, che la normativa in esame è stata abrogata dal D.lgs. 129/17, che non ha previsto una disciplina analoga;

- non può condividersi la tesi di parte attrice secondo cui l'intervenuta abrogazione della norma sarebbe irrilevante in quanto l'inefficacia/invalidità parziale della clausola compromissoria si era ormai già prodotta sotto la vigenza della precedente normativa, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la validità di tale pattuizione *“va valutata al momento in cui dovesse sorgere la questione del riparto di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'arbitro, a nulla rilevando l'epoca in cui sia maturato l'inadempimento o gli altri fatti posti a fondamento della domanda giudiziaria”* (cfr. C. 8900/16);

- in ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere condivisibile la prospettazione dell'attrice, va comunque osservato che quella in esame è una forma di invalidità relativa “di protezione”, in quanto – come accennato sopra – posta a tutela della parte “debole” del rapporto contrattuale, ossia l'investitore non professionale;

- proprio in virtù della sua “relatività”, essa rientra nella totale disponibilità della parte, che ha quindi la facoltà di rinunciarvi e non v'è dubbio che la volontà di avvalersi della clausola viziata integri, appunto, una rinuncia implicita a quella specifica tutela;

- nel caso di specie, **Parte_1** nel 2022 ha comunicato a **Parte_2** di avere intenzione di instaurare nei suoi confronti la procedura di arbitrato di cui all'art. 21 (*“sono con la presente a richiedere arbitrato ai sensi dell'art. 21 del Contratto Quadro del 26/01/2009, in merito alle somme incassate e non dovute per il derivato in oggetto”*), provvedendo contestualmente alla nomina del proprio arbitro;

- le ragioni per le quali la procedura non ha poi avuto seguito non hanno rilievo in questa sede, poiché ciò che effettivamente conta è che la società, evidentemente presupponendo la vincolatività nei propri confronti della clausola compromissoria (o comunque ritenendola conforme al proprio interesse), ha scelto di avvalersi della stessa, così implicitamente rinunciando a farne valere l'invalidità/inefficacia;

- l'eccezione di invalidità sollevata da **Parte_1** in questo giudizio è del tutto contraddittoria rispetto al comportamento tenuto dalla stessa società *ante causam* e si pone in contrasto con il fondamentale divieto di *venire contra factum proprium*;

- conseguentemente, ritenuta l'operatività della clausola compromissoria, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quella arbitrale (da pronunciarsi con ordinanza).

3.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.

P.Q.M.

DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente invece, ai sensi dell'art. 21 del contratto quadro del 26.01.2009, il Collegio arbitrale;

CONDANNA l'attrice a pagare al convenuto le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge.

REGGIO EMILIA, 03/01/2026

Il Giudice
Francesca Malgoni